



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
UNICO PER L'AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE
AMBIENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

17 ottobre 2023

INDICE

1. PREMESSE	2
2. AZIONI ATTIVATE DALLO STATO ITALIANO	5
3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE	6
4. STATO DEGLI INTERVENTI IN CORSO ATTUATI DAL CSU	6
5. STATO DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE 2014/2059 E 2017/2181	7
6. SOMME STANZIATE	8
7. CRITICITÀ	8

1. PREMESSE

La Direttiva 91/271/CEE attiene alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue generate da agglomerati urbani (aree in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue verso un impianto di trattamento o verso un punto di scarico), prevedendo che tutti gli agglomerati al di sopra dei 2.000 abitanti equivalenti (a.e. - gli abitanti equivalenti, sommatoria di residenti e fluttuanti, esprimono il carico generato dall'agglomerato ossia la dimensione dello stesso) siano provvisti di idonei sistemi di raccolta (art. 3) e trattamento (artt. 4 e 5) conformi ai requisiti previsti all'allegato I B, indicando tempi di adeguamento (tra il 1998 e il 2005) in funzione del carico generato e dell'area di scarico (in area "normale" o "sensibile").

Questo perché, come specificato all'articolo 1, scopo della direttiva è quello di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento nel 1999 con il decreto legislativo n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006).

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva, gli Stati membri devono, per tutti gli agglomerati con carico generato a partire da 2.000 a.e., inviare, ogni due anni, alla Commissione Europea informazioni sullo stato di attuazione della stessa attraverso la compilazione di uno specifico questionario (Questionario UWWTD). Analoga attività di reporting è stabilita all'articolo 17, laddove gli Stati membri devono, per gli agglomerati ancora non conformi ai requisiti della direttiva, indicare gli interventi di adeguamento in atto e/o programmati.

Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione relative alla violazione della direttiva sopracitata di cui si riporta di seguito il relativo stato di avanzamento.

Procedura di infrazione	Lettera di costituzione di mora	Parere motivato	Sentenza di condanna	Sentenza di quantificazione della sanzione
2004/2034	7 luglio 2004	19 febbraio 2009	C 565/10 del 19 luglio 2012	C 251/17 del 31 maggio 2018
2009/2034	25 giugno 2009	19 maggio 2011	C85/13 del 10 aprile 2014	
2014/2059	28 marzo 2014	17 maggio 2017	C668/19 del 6 ottobre 2021	
2017/2181	19 luglio 2018	25 luglio 2019	-	-

Figura 1. Stato delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia in materia di acque reflue

Per la causa C 85/13 (procedura d'infrazione 2009/2034), come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione "...nella sessione delle decisioni del 1° giugno 2023, la Commissione europea ha deciso di deferire la Repubblica italiana alla Corte di giustizia dell'UE, ai sensi dell'art. 260, par. 2, TFUE, per la mancata esecuzione della precedente pronuncia di inadempimento del 10 aprile 2014, nella causa C-85/13. Come previsto nella predetta decisione, la Commissione proporrà alla Corte di comminare alla Repubblica italiana una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria giornaliera di 13.640,00 EUR, con un importo totale minimo di 9.548.000,00 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della prima sentenza di inadempimento nella causa C-85/13 (10 aprile 2014) e sino alla data in cui sarà pronunciata la seconda sentenza; nonché una penalità di mora giornaliera di 122.760,00

EUR, dovuta dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima.”

I contenziosi sono riconducibili alla violazione o mancata conformità agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, che impongono l'obbligo di dotare tutti gli agglomerati di reti fognarie per le acque reflue urbane (art. 3), cui deve essere garantito un trattamento secondario, o equivalente (art. 4), e un trattamento superiore al secondario nel caso lo scarico delle acque avvenga in aree sensibili (art. 5), prevedendo che la realizzazione di nuovi impianti segua gli stessi criteri (art. 10).

Le Procedure d'Infrazione già in condanna sono quindi la **2004/2034 (Cause C 565/10 e C 251/17)**, la **2009/2034 (Causa C 85/13)** e la **2014/2059 (Causa C 668/19)**, mentre è ancora in fase istruttoria la più recente **Procedura 2017/2181**, per la quale è stata inviata una lettera di costituzione in mora (19 luglio 2018) e trasmesso un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (lettera C(2019) 4694 del 25 luglio 2019).

Le non conformità degli agglomerati si registrano in prevalenza nelle aree meridionali del territorio nazionale, pur non mancando casi nelle regioni del Centro e del Nord, soprattutto in relazione agli agglomerati di modeste dimensioni (maggiori di 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) e inferiori a 10.000 A.E.), la cui presenza è largamente diffusa sul territorio nazionale. L'Emilia-Romagna è ad oggi l'unica regione non interessata da procedure di infrazione, come messo in evidenza dalla Figura 2.

La distribuzione regionale degli agglomerati oggetto delle quattro procedure di infrazione, il loro numero e il carico da essi generato (C.G.) in termini di abitanti equivalenti (A.E.) sono sinteticamente rappresentati nella Tabella 1, messa a punto dal MATTM, per le quattro procedure d'infrazione in corso.

La regione maggiormente interessata, sia per numero di agglomerati che di abitanti equivalenti, è la Sicilia (251 agglomerati per quasi 7 milioni di abitanti equivalenti); a seguire, per numero di agglomerati, le regioni Calabria (188 agglomerati per oltre di 3 milioni di abitanti equivalenti), Lombardia (130 agglomerati per oltre 5.5 milioni di abitanti equivalenti) e Campania (117 agglomerati per quasi 5 milioni di abitanti equivalenti).




Figura 2. Distribuzione territoriale delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia in materia di acque reflue

REGIONI	C 251/17		C 85/13		C 668/19		PI 2017/2181		TOTALE	
	AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI	
	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG
Abruzzo			1	11.163	14	83.800	34	403.335	49	498.298
Basilicata					19	208.771			19	208.771
Calabria	11	813.514			129	1.551.863	48	789.271	188	3.154.648
Campania	6	1.135.345			107	3.423.603	4	380.535	117	4.939.483
FVG	1	12.549	1	7.676	5	292.780	1	2.190	8	315.195
Lazio					4	2.804.767	2	35.267	6	2.840.034
Liguria	2	69.400			4	108.300	3	50.314	9	228.014
Lombardia			2	48.699	59	907.321	69	4.659.801	130	5.615.821
Marche			2	100.759	33	587.106	4	24.595	39	712.460
Molise							1	3.585	1	3.585
Puglia	3	105.406			16	1.501.271	8	362.681	27	1.969.358
Sardegna					24	149.784	8	587.747	32	737.531
Sicilia	45	3.505.258	5	117.852	168	1.524.269	33	1.830.153	251	6.977.532
Toscana					29	1.031.731	22	114.463	51	1.146.194
Umbria					3	196.360			3	196.360
Valle d'Aosta			1	60.000	1	13.500			2	73.500
Veneto			2	134.058	5	110.225			7	244.283
	68	5.641.472	14	480.207	620	14.495.451	237	9.243.937	939	29.861.067

Tabella 1. Distribuzione degli agglomerati per le quattro procedure d'infrazione in corso

La Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del MASE segue costantemente l'iter delle suddette procedure, monitorando, attraverso i dati trasmessi dalle Regioni e dal CSU, lo stato di attuazione degli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso e informando la Commissione Europea della loro evoluzione.

Periodicamente - ogni sei mesi per le Cause e ogni 12 mesi per le Procedure d'infrazione - il MASE, sulla base degli esiti delle istruttorie condotte presso gli Enti sopracitati, invia alla Commissione europea, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione Procedure di infrazione) rapporti dettagliati sullo stato di attuazione degli interventi e sulla raggiunta conformità degli agglomerati ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE.

Con specifico riferimento alla procedura alla 2004/2034 oggetto di Sentenza di Condanna Causa C 565/10 relativa alla non corretta applicazione degli art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) in agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti (a.e.), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con la sentenza relativa alla causa C 251/17, ha condannato l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, oltre a una penalità giornaliera di 165.000 €, pari a 30.112.500 € per semestre.

All'atto della Sentenza di condanna del 31 maggio 2018, sono stati interessati 74 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 5.995.371 a.e., distribuiti su 6 regioni (Calabria, Campania, F.V. Giulia, Liguria, Puglia e Sicilia).

La Struttura Commissariale è stata delegata alla diretta attuazione di una parte degli interventi finalizzati al superamento della suddetta procedura, in particolare 77 interventi distribuiti tra Sicilia, Campania e Calabria.

Ad oggi 15 sono stati completati, in 22 sono in corso di esecuzione i lavori, per 9 sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori, per 20 è stata completata la progettazione ed in corso l'iter autorizzativo e per 11 sono in corso di chiusura le progettazioni.

Ogni sei mesi (novembre/maggio), la Direzione USSRI del MITE (oggi MASE) predispone, sulla base delle informazioni acquisite presso le Regioni e la Struttura Commissariale, un resoconto per la CE sui progressi conseguiti (numero di abitanti equivalenti messi a norma) per la quantificazione della sanzione semestrale, in considerazione del suo carattere degressivo.

In merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria giornaliera, la Commissione europea, ha validato la raggiunta conformità di 1.475.120 abitanti equivalenti (a.e.), rispetto agli iniziali 5.995.371 a.e. non conformi oggetto della Sentenza di condanna di maggio 2018, e, conseguentemente, quantificato le corrispondenti sanzioni semestrale.

Pertanto, ad oggi, visto il carattere degressivo della sanzione pecuniaria e che il carico generato ancora interessato dalla sanzione pecuniaria è pari a 4.520.251 a.e..

Nessuna valutazione della Commissione, e corrispondente quantificazione della sanzione, è pervenuta in merito alle successive relazioni semestrali con le quali si è documentata la raggiunta conformità di ulteriori 118.039 a.e. e sulla richiesta di ridurre il calcolo del carico totale non conforme di 159.453 a.e. a seguito del riesame del carico generato negli agglomerati di Catania e Misterbianco.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito del MASE [Procedura infrazione – Causa 251/17 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\)](https://www.mase.gov.it)

2. AZIONI ATTIVATE DALLO STATO ITALIANO

Le Amministrazioni centrali hanno attivato misure di carattere sia economico (assegnazione di risorse) che normativo (attivazione dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di Commissari straordinari) per dare impulso alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari al superamento delle procedure d'infrazione.

Per quanto concerne l'esercizio di poteri sostitutivi, esso è stato attivato dapprima attraverso la nomina di Commissari ad acta (11 Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.L. 133/2014) e, successivamente, per garantire il rafforzamento delle capacità istituzionali e il superamento della frammentarietà della programmazione ed esecuzione degli interventi, con la nomina del Commissario straordinario unico (CSU) di Governo (ai sensi dell'art. 2 del D.L. 243/2016 convertito con Legge del 27.02.2017, n. 18) con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi diretti ad assicurare il rispetto in un lasso di tempo rapido delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE mediante gli interventi di adeguamento sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue per gli agglomerati non ancora dichiarati conformi al 31 dicembre 2016.

Con D.P.C.M. del 26.04.2017 è stato nominato CSU il Prof. Enrico Rolle e successivamente, con D.P.C.M. del 11.05.2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni, affiancato da due subcommissari, l'Ing. Riccardo Costanza e il Sen. Stefano Vaccari.

A seguito dell'approvazione dell'art. 18 bis del D.Lgs. 152/2021, "*Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*", gli interventi commissariali sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ed è stato stabilito che i termini per

il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà, oltre i quali si determina il silenzio assenso (ad eccezione dei pareri ambientali e sui beni culturali).

Con D.P.C.M. del 7 agosto 2023, registrato alla Corte dei conti in data al n. 2357 del 24.08.2023 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n.210 del 08.09.2023, è stato nominato CSU l'On. Prof. Fabio Fatuzzo, affiancato da due subcommissari, l'On. Salvatore Cordaro e il Dott. Antonio Daffinà.

3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

Il D.P.C.M. 11.05.2020, all'art. 5 (Risorse umane e strumentali), prevede che il CSU, al fine di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvalga, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 243/2016, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge n. 132/2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Da ciò discende che il Commissario nell'attuale articolazione, non ha disposizione una struttura di supporto stabile potendo stipulare esclusivamente specifiche convenzioni per assicurarsi il necessario supporto amministrativo, tecnico e legale per l'attuazione degli interventi stabilendo una durata triennale, pari al mandato commissariale, non disponendo pertanto dell'ausilio diretto di personale interno alla struttura.

4. STATO DEGLI INTERVENTI IN CORSO ATTUATI DAL CSU

Con riferimento alle **Procedure 2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059** sono allo stato in attuazione, a cura della Struttura Commissariale, i seguenti interventi:

- **67 interventi in Sicilia, per circa 3.400.000 AE**
- **9 interventi in Calabria, per circa 565.000 AE**
- **7 interventi in Campania, per circa 1.067.000 AE**
- **8 interventi in Basilicata, per circa 126.000 AE**
- **2 interventi in Puglia per circa 820.000 AE**
- **6 interventi nel Lazio, per circa 25.000 AE**

Sono, quindi, in totale in attuazione **99 interventi**, per un **carico generato complessivo di oltre 6 M di AE**, con un costo stimato complessivo di oltre 3 miliardi di euro.

Tra gli interventi più rilevanti da segnalare l'adeguamento e potenziamento del depuratore di Napoli Est (il più grande in termini di abitanti equivalenti in sanzione) e gli interventi integrati di fognatura e depurazione di Catania, Acireale e Misterbianco (che superano complessivamente il miliardo di euro).

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi al termine del mandato commissariale è stato sintetizzato nella Tabella 2.

STATO ATTUALE INTERVENTI CSU - MAGGIO 2023						
Regione	Interventi		Gare lavori attivate/ in corso/ aggiudicate	Progettazione		Totale interventi
	Completati o in completamento	In corso di esecuzione		Completata	In corso	
Sicilia	13	22	7	18	7	67
Calabria	2		1	5	1	9
Campania			1(*)	2	4	7
Basilicata	3	1		2	2	8
Puglia	1	1				2
Lazio	4	2				6
TOTALE	23	26	9	27	14	99

Tabella 2. Stato di realizzazione degli interventi attuati dal CSU

Allo stato, quindi, la struttura Commissariale ha in fase esecutiva (in avvio, in corso d'opera, completati o in via di completamento) 58 interventi (all'incirca il 60% del totale). Per altri 27 interventi è stata sostanzialmente completata la fase di progettazione, e solo per 14 interventi la fase progettuale è ancora in corso.

5. STATO DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE 2014/2059 E 2017/2181

Sulla G.U. Serie Generale del 14.12.2022, n. 281, è stato pubblicato il DPCM 30.09.2022 "*Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore*", specificamente riferito alle procedure d'infrazione 2014/2059 e 2017/2181.

Il DPCM contiene le tabelle A e B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relative agli interventi completamente finanziati, riguardanti rispettivamente gli interventi per i quali il Commissario unico assume la funzione di soggetto attuatore ovvero di soggetto coordinatore. A titolo meramente ricognitivo, inoltre, negli elenchi 1 e 2, allegati al DPCM, sono stati individuati gli interventi non finanziati (o non completamente finanziati) necessari al superamento delle procedure di infrazione, che potranno essere realizzati previo reperimento di integrale copertura finanziaria, per i quali il CSU assumerà la funzione di soggetto attuatore ovvero di soggetto coordinatore.

Nel dettaglio:

- la Tabella A (interventi finanziati da attuare a cura del CSU) individua n. 34 interventi;
- la Tabella B (interventi finanziati da coordinare a cura del CSU) n. 204 interventi;
- l'elenco 1 (interventi non finanziati da attuare a cura del CSU) n. 196 interventi;
- l'elenco 2 (interventi finanziati da coordinare a cura del CSU) n. 79 interventi.

La Tabella A, in particolare, individua n. 31 interventi nella regione Calabria e n. 1 intervento nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Sicilia.

Il citato DPCM prevede, al comma 7 dell'art. 2, che, *“Entro centottanta giorni dalla data del presente decreto il commissario unico, sulla base della documentazione progettuale eventualmente già disponibile, delle singole criticità progettuali e della sequenzialità dei tempi dei procedimenti autorizzativi, determina il quadro d'insieme stimato per la durata degli interventi, indicando per ciascun agglomerato la data prevista per il raggiungimento della conformità. sulla base degli interventi individuati nella tabella A, per i quali il Commissario unico assume la funzione di soggetto attuatore”*.

La Struttura Commissariale in data 13/06/2023 ha, quindi, messo in essere le necessarie attività, provvedendo alla trasmissione di una relazione informativa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione.

6. SOMME STANZIATE

A partire dal 2012 mediante diversi strumenti finanziari (Delibera CIPE 60/2012, Legge di Stabilità 2014, Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, Patti per il Sud, Leggi di Bilancio 2019 e 2020) sono state assegnate ingenti risorse, per quasi 3 miliardi di euro, per la copertura finanziaria degli interventi oggetto delle due procedure d'infrazione già interessate da sentenze di condanna (Causa C 251/17 e C 85/13), prevedendo risorse anche per diversi interventi oggetto delle due restanti procedure (Causa C 668/19 e PI 2017/2181).

L'art. 2 del DL 243/16 che istituisce il Commissario Unico prevede l'istituzione di una contabilità speciale intestata allo stesso e che tutte le risorse pubbliche destinate agli interventi di competenza commissariale confluiscono progressivamente nella stessa con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014. in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 243/16 le risorse presenti nella Contabilità Speciale n. 5983 intestata al Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 sono state trasferite nella nuova Contabilità Speciale n.6056 intestata al Commissario Straordinario Unico.

La principale fonte di finanziamento degli interventi commissariale è la Delibera CIPE n.60/2012 a cui nel tempo si sono aggiunti i finanziamenti assentiti dal MASE e in sede di leggi di bilancio dello Stato non ultima quella del 2022 che ha assegnato ulteriori 110 milioni di euro.

Ad oggi la Struttura Commissariale, sugli interventi in diretta attuazione relativi prevalentemente alle prime due procedure di infrazione, ha fonti finanziarie per competenza per circa 2,17 miliardi di euro a fronte di un costo stimato di circa 3,26 miliardi di euro. Pertanto, al fine di per completare tutti gli interventi previsti sarà necessario reperire circa un ulteriore miliardo di euro.

Con riferimento alla cassa, i movimenti in entrata nell'ultimo anno del mandato della Struttura Commissariale DPCM 11.05.2020 ascendono a 569.608.054,00 €, in gran parte provenienti dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile – USSRI -Divisione I - Politiche per Ambiente e Sicurezza Energetica.

Mentre con riferimento alle uscite, nel triennio di cui al mandato commissariale ex DPCM 11.05.2020, sono stati effettuati pagamenti per lavori e servizi circa 126 milioni di euro.

7. CRITICITÀ

Le principali criticità riscontrate dalla Struttura Commissariale sono di seguito sinteticamente elencate:

- A. Si sono registrati tempi per l'ottenimento dei pareri, in particolare quelli ambientali di competenza regionale (verifica di assoggettabilità a VIA, VINCA e PAUR), ben più lunghi di quelli previsti dalla vigente normativa, i tempi medi per l'ottenimento del PAUR sono stati di circa 1,5 anni e quelli delle verifiche di assoggettabilità di circa 9 mesi, nonostante l'introduzione dell'art. 18 bis del D.Lgs. 152/2021, che ha dichiarato gli interventi del CSU di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ed ha stabilito che i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà. Inoltre, nel corso delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e lavori, spesso rallentate da problemi burocratici, amministrativi e legali.
- B. A seguito dello sviluppo progettuale frequentemente gli interventi necessari sono risultati di complessità maggiore di quella inizialmente prevista ovvero è emersa l'esigenza di nuovi interventi non coperti da finanziamento, ma ritenuti necessari per uscire dalla procedura di infrazione. Una ulteriore esigenza di finanziamenti aggiuntivi è derivata dalla problematica dell'incremento dei prezzi che, pur presente da tempo e già significativa per la vetustà delle stime dei costi fatte a suo tempo, ha assunto ultimamente caratteristiche di fatto eccezionali e di difficile gestione. Tuttavia, sia il progredire verso la fase conclusiva di tutte le attività di progettazione e indagine, sia la rilevanza e la repentinità dell'incremento che hanno subito i costi di realizzazione degli interventi, fanno sì che diversi interventi presentino un quadro economico allo stato attuale non completamente coperto, determinando un ulteriore fabbisogno ad oggi di circa 1 miliardo di euro.
- C. Anche ai fini di un compiuto superamento delle procedure d'infrazione in atto, tenendo conto del fatto che le prestazioni richieste dalla Direttiva Europea riguardano la messa in esercizio dei sistemi di collettamento fognario e che reti fognarie che sono in corso di attuazione da parte del Commissario coinvolgono un elevato numero di abitanti equivalenti in realtà molto urbanizzate, appare necessario affrontare il tema di come andranno effettuati gli allacci fognari delle utenze alla rete visto l'elevato numero previsto e la procedura prevista in relazione alla vigente normativa.
- D. Ogni rapporto posto in essere dal CSU decade al termine del suo mandato commissariale determinando il blocco delle attività nell'avvicendamento dei Commissari, ciò perché il Commissario nell'attuale articolazione, non ha disposizione una struttura di supporto stabile potendo stipulare esclusivamente specifiche convenzioni per assicurarsi il necessario supporto amministrativo, tecnico e legale per l'attuazione degli interventi per una durata triennale, pari al mandato commissariale, non disponendo pertanto dell'ausilio diretto di personale interno alla struttura che possano assicurare la necessaria continuità amministrativa per la spedita attuazione degli interventi.

Con riferimento alla prima criticità evidenziata, relativa ai tempi autorizzativi e di affidamento, preme segnalare che il Commissario non ha specifiche deroghe in relazione ai pareri ambientali e sulle procedure di gara, che come sopra indicato hanno un forte incidenza temporale sui tempi di attuazione delle opere.

A tal fine giova evidenziare gli importanti risultati ottenuti dal Commissario nominato per la ricostruzione del Ponte Morandi che attraverso le deroghe previste dalla DL 109/18 *“il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”* ha potuto realizzare in tempi rapidi gli obiettivi prefissati dalla sua Legge istitutiva.

Inoltre, si evidenzia come per il suddetto Commissario di cui al DL 109/18, come sovente per altri Commissari, sia previsto per l'esercizio delle proprie attività di potersi avvalere di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, cosa che ad oggi non è prevista per lo scrivente Commissario.

Con riferimento al quarto punto, è necessario che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico. La costituzione di un team tecnico-amministrativo-legale stabile alle dirette dipendenze della Struttura Commissariale potrebbe consentire l'attivazione di un presidio di coordinamento e monitoraggio stabile e, nel contempo, fornire un prezioso supporto per lo sviluppo e l'accelerazione dell'attuazione delle opere commissariali.